

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE II

Procedimento R.G. nnnnn/03 (G.I. D.ssa NNN)

Note del C.T.P. di parte attrice alla C.T.U. dell'Ing. Nnnnnnn (11 dicembre 2006)

Recepisco, con questa seconda stesura, l'invito a semplificare espresso dal difensore dei ricorrenti. Una puntuale critica alla CTU dell'Ing. Nnnnnnn, tuttavia, non potrebbe che rivelarsi ingenerosa, qualora mancasse di riconoscere -preventivamente- il contesto veramente particolare della vicenda trattata, nel suo complesso.

Lo stesso C.T.U., nel richiedere -a chi scrive- il testo del quesito (il giorno prima del termine di scadenza), ebbe a confondere la mia voce con quella di chi gli aveva, a suo dire, richiesto di procrastinare al massimo la stesura e la consegna dell'elaborato peritale... Il fatto che i personaggi di voce maschile -coinvolti nella vicenda- siano due soltanto, lascia ben poche incertezze a chi voglia individuare la provenienza della richiesta dilatoria, peraltro accolta.

Per ben più seri e gravi motivi l'intera vicenda avrebbe dovuto essere da tempo conclusa, non tanto e non solo per motivi di inquinamento acustico, quanto per il concreto rischio all'incolumità dei ragazzi che frequentano la struttura. Poiché il punto è direttamente pertinente lo stesso quesito posto al C.T.U. Ing. Nnnnnnn, esso verrà esaminato per primo.

Il quesito, infatti, richiede esplicita conferma, in sede di CTU, del permanere delle condizioni dei luoghi, stante che già l'Ordinanza RGMC 75404/2002, seguita alla prima CTU Nnnnnnn, riconosceva la presenza di cospicui superamenti dei limiti d'immissione presso le abitazioni di **tutti** i ricorrenti.




Foto n.1

La **Foto n.1**, sopra, mostra l'ampiezza e la posizione del tendone del "Villaggio Globale" prima del crollo, cioè nel gennaio 2005, visto dall'abitazione Fungi.



Foto n.2

La **Foto n.2**, sopra, mostra l'ampiezza di poco più ridotta del tendone del "Villaggio Globale" dopo il crollo, causato dal vento, circa ai primi di marzo 2005.



Villaggio Globale

Era crollato. Mancano però alcuni permessi Apri Villaggio Globale festa sotto il tendone

IL TENDONE del Villaggio Globale, crollato a causa del vento poco più di due settimane fa, adesso è di nuovo in piedi, ancora più grande di prima. E nelle strade girano inviti per partecipare alla festa in programma domani sera. Però il Villaggio Globale non ha tutte le autorizzazioni. Tanto che lo scorso novembre il IV dipartimento del Comune aveva vietato di

svolgere ogni attività al centro sociale, che tra l'altro non aveva né il parere per l'agibilità né il nulla osta per l'impatto acustico. E sebbene il Villaggio abbia presentato le domande per ottenere i permessi, la procedura ancora non è stata completata e il divieto di novembre è ancora valido. Ecco perché i vigili urbani del I gruppo hanno segnalato domani sera saranno lì per controllare cosa succederà.

(wanda cuseo)

La **Foto n.3**, sopra, mostra un ritaglio da "Repubblica" del 18 marzo 2005, a conferma.



Foto n.4

La **Foto n.4**, sopra, mostra la nuova posizione del tendone del “Villaggio Globale” per la stagione 2006/7, vista dall’abitazione Fungi.

E’ EVIDENTE CHE LE ATTUALI CONDIZIONI DEI LUOGHI SONO ASSAI DIFFERENTI, ancorché questo possa aver influito in misura diversa, in termini di propagazione acustica, verso le abitazioni dei ricorrenti, collocate a distanze ed in direzioni diverse tra loro.

Il C.T.U. Ing. Nnnnnnn, tuttavia, ripete anche in occasione della seconda CTU il fondamentale errore di non effettuare alcun sopralluogo presso i convenuti, nonostante il quesito indichi chiaramente *“l’attuale destinazione degli immobili di parte convenuta”*.

Incidentalmente, sia consentito sottolineare che il cosiddetto “Villaggio Globale” ha ben poco del “centro sociale”, nella comune accezione, in quanto dispone di una tensostruttura di grandi dimensioni e di costo sicuramente elevato, come pure di impianti audio di estrema potenza (come i precedenti rilevamenti del C.T.U. Nnnnnnn avevano già appurato).


Chi scrive è stato ospite dello spazio ed ha più volte confermato -all’Ing. Nnnnnnn- di avervi rilevato una conduzione imprenditoriale tutt’altro che estemporanea, con un evidente positivo rapporto con i più alti Uffici del Comune di Roma, che è peraltro la sola possibile spiegazione alla concessione dell’area, oltre alla pronta riattivazione dell’attività, dopo un crollo che poteva costare centinaia di giovani vite umane.

Dunque l'Ing. Nnnnnnn poteva facilmente eseguire un sopralluogo presso i convenuti, in occasione del quale accertare la presenza in loco degli impianti descritti nella Valutazione d'Impatto Acustico a firma del *tecnico competente* n.nnn (Lazio), Sig. Alberto Nxxxxxx (Prot. n. 26124 del 15/10/2004 presso il X Dipartimento del Comune di Roma). In quest'occasione egli avrebbe accertato la presenza di ben otto amplificatori LAB-GRUPPEN mod. 6400 FP, probabilmente i più potenti disponibili sul mercato professionale, per un totale di oltre 50.000 Watt, inviati a diffusori acustici anch'essi di prestazioni estreme (specie per rendimento di conversione). Il tutto è perfettamente compatibile con i **più alti livelli d'immissione acustica mai registrati sul territorio romano**, cioè quelli rilevati presso l'abitazione Fungi in entrambe le CTU dell'Ing. Nnnnnnn.

Una questione di metodo

Una volta accertati i livelli d'immissione presso l'abitazione Fungi, sarebbe stato ben facile reiterare il rilevamento, con due fonometri, di cui uno collocato presso i convenuti, inequivocabilmente individuati come sorgente delle immissioni. Questo avrebbe consentito di accertare la totale inconsistenza tecnica delle affermazioni contenute nella Valutazione d'Impatto Acustico Prot. 26124 del 15/10/04, specialmente in ordine all'efficacia dei "limitatori", ed anche circa i **veri** livelli sonori operativi, all'interno della tensostruttura. Una coppia di rilevamenti, con gli stessi livelli sonori nel tendone cui corrispondono i noti livelli d'immissione presso l'abitazione Fungi, e con un secondo fonometro collocato nelle abitazioni Nbbbbbb e Nxxxxxx, avrebbe fugato ogni dubbio sulla persistenza di condizioni immissive abnormi ed illecite anche in queste abitazioni, appena poco più distanti e ben poco schermate (vedi Foto n.5). Il C.T.U. Ing. Nnnnnnn, invece, preferisce rilevare solo presso i ricorrenti **"in data 8 giugno 2006 e 9 giugno 2006, in notturna, in concomitanza di eventi musicali"**. **QUESTO E' PALESEMENTE INESATTO.**

Infatti lo stesso Ing. Nnnnnnn ha già avuto modo di chiarire al Giudice L. Nppppppppp, in occasione della sua testimonianza per l'endoprocedimento ex Art.700, che egli non si è trattenuto in loco durante questi rilievi, come invece hanno fatto sia chi scrive sia l'Ing. Piero Ncccccc, *tecnico competente* di fiducia del C.T.U. ed esecutore materiale dei rilevamenti, con la propria strumentazione. Entrambi abbiamo potuto constatare che non vi erano **né manifesti, né alcun'affluenza di pubblico nell'area destinata agli eventi musicali**, i quali, di fatto, risultavano meramente riportati su un sito Internet, e sono stati rinviati.



La **Foto n.5**, a sinistra, mostra la nuova posizione del tendone del "Villaggio Globale" per la stagione 2006/7, **vista però dall'abitazione Nxxxxxx**. Oltre alla propagazione in linea diretta, prevedibilmente cospicua alle basse frequenze, è anche ipotizzabile un percorso riflesso, dal tendone alla facciata dei palazzi su Lungotevere degli Artigiani e, da questi, alle abitazioni situate sul versante opposto (p.es. l'abitazione Nxxxxxx).

La nuova posizione del tendone, situata più a Sud, lo espone dunque

maggiormente alla vista delle abitazioni verso via dei Conciatori, sebbene una certa schermatura da parte degli edifici vicini sia in ogni modo ipotizzabile: nel complesso i due effetti -contrari- possono avere ampiezza simile, annullandosi tra loro. **La situazione non è verosimilmente migliorata.**

In sintesi: il caso dell'abitazione Nxxxxxx

Va premesso che a Pag.4 dell'Ordinanza del 17/18 marzo 2003 si afferma testualmente: *"che le rilevazioni eseguite presso l'abitazione del ricorrente Fungi appaiono estendibili anche agli altri ricorrenti in quanto residenti in abitazioni limitrofe, potendo desumersi ulteriori elementi di valutazione a conforto della fondatezza del ricorso cautelare dalla perizia tecnica svolta a novembre 2002 dal perito di fiducia dei ricorrenti..."*.

Il C.T.U. Ing. Nnnnnnn, che ha puntualmente rilevato le distanze relative tra tendone ed abitazioni, doveva quanto meno sottolineare l'anomalia di valori d'immissione differenti di ben **25 deciBel**, cioè di **oltre 300 volte**, tra quanto rilevato nell'abitazione Fungi e quanto rilevato (l'8 ed il 9 giugno 2006) presso l'abitazione Nxxxxxx. **Le leggi della fisica acustica prevedono un decremento di appena 6 deciBel**, cioè di **quattro volte**, quando, come in questo caso, si raddoppia all'incirca la distanza di propagazione...

Dunque <u>la sola ed unica spiegazione possibile</u> , ai valori riscontrati nell'abitazione Nxxxxxx negli ultimi rilievi, è quella secondo cui <u>non vi è stato alcun rilevante evento musicale</u> , nel corso di quelle due notti.

In sintesi: il caso dell'abitazione Nbbbbbb

Quest'abitazione, cui si accede dal civico n.21 di via dei Conciatori, affaccia in realtà su Piazza V. Bottego, dal III piano. Contrariamente a quanto afferma il C.T.U. Nnnnnnn, a pag.5 della relazione in oggetto, il Comune di Roma ha da lungi provveduto alla "zonizzazione" del suo territorio, assegnando a Piazza V. Bottego la Classe III (terza), cioè area di tipo misto, **con un Limite Assoluto di 50 dB"A" Leq. in periodo notturno, da rilevarsi all'esterno delle abitazioni** (secondo il D.M. 16/03/1998, Allegato "B", comma 6), ad un metro dalla facciata.

Ebbene i **55,6 dB"A" Leq.** rilevati **all'interno** dell'abitazione Nbbbbbb nella notte tra l'8 ed il 9 giugno 2006, come pure i **55,3 dB"A" Leq.** rilevati nella notte successiva, sempre **all'interno** dell'abitazione Nbbbbbb, non solo **eccedono questi limiti**, ma lo fanno in una misura assai più ampia di quella riscontrata nell'erronea posizione di misura. I livelli esterni, infatti, sono di regola **superiori**, rispetto a quelli interni, di una misura tipicamente compresa tra i 6-7 e 9-10 deciBel, in funzione dell'altezza dell'appartamento e della presenza o meno di terrazzamenti.

Quel che rende particolare il caso dell'abitazione Nbbbbbb è non solo l'inconsueta protrazione di questi abnormi livelli d'immissione (fino alle 4 a.m., ai rilievi del C.T.U.), ma il fatto che questi sono solo **in parte** causati da immissioni di tipo musicale, ma anche dal traffico veicolare indotto nella piazza dalla presenza di una moltitudine di locali, **autorizzati dal Comune di Roma** ad operare sin quasi all'alba (comunque **non controllati né repressi** se eventualmente operanti al di fuori delle prescrizioni). Non vi è alcuna necessità di sottolineare i precisi obblighi di tutela della salubrità dell'ambiente assegnati al Comune (di Roma) sia dalla Legge Quadro n.447/95 che dalla Legge Regionale n.18/2001 (Lazio): obblighi normalmente elusi, e che invece **sarebbe stato semplice ottemperare, per esempio mediante una semplice revisione delle protrazioni orarie concesse ai locali.**

Per dare un'idea più precisa del significato di questi livelli d'inquinamento acustico, è utile ricordare che anche gli infissi più curati (come quelli di casa Nbbbbbb) non attenuano che di 18-19 deciBel le immissioni, tra l'esterno e l'interno (si tratta di dati verificati): dunque il livello delle immissioni di varia natura nell'abitazione Nbbbbbb si colloca ben al di sopra dei **40 deciBel** (tenuto conto del fatto che i livelli esterni vanno rilevati in facciata). Ebbene quest'ordine di grandezza è pari ad esattamente **cento volte il valore del normale livello di Rumore Residuo** (e/o di Fondo) rilevabile -diversamente- nella medesima abitazione.

Sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che numerose pubblicazioni mediche e scientifiche attribuiscono, a questi livelli d'immissione, un grado di compromissione del riposo notturno talmente elevato da essere rimediabile solo in parte, mediante l'assunzione di psicofarmaci narcotizzanti (v. Terzano-Parrino, Univ. di Parma, 1989).

In questa sede è il caso di accennare appena al fatto che l'introduzione dei Limiti Assoluti d'immissione è stata imposta dalla necessità di tutelare la salubrità dell'ambiente, come puntualmente sottolineato alla Pag. 4 dell'Ordinanza del 17/18 marzo 2003. Diversamente si verrebbe a presentare il caso per cui il susseguirsi dell'insediamento di più attività acusticamente inquinanti, ma in successione, verrebbe ad essere autorizzato sulla base di un incremento **progressivo ed inarrestabile**, ma rispettoso del "Criterio Differenziale" ...

Di fondamentale importanza è dunque il fatto che il C.T.U. ha ignorato che i livelli di rumorosità, anche residuale, rilevati presso le abitazioni Nbbbbbb e Fungi eccedono ampiamente i Limiti Assoluti di cui all'Art. 3 del D.P.C.M. 14/11/1997, il conseguimento del cui rispetto fa parte degli obblighi imposti al Comune (di Roma, nella fattispecie) dalla Legge Quadro n.447/95 e dalla Legge Regionale n.18/2001 (Lazio).

Ebbene, proprio per il palese e reiterato mancato rispetto di questi obblighi è stato per l'appunto convenuto il Comune di Roma, nel presente procedimento.

A tal proposito, sia consentito citare letteralmente le parole del **G.I.P. D.ssa Simonetta d'Nnnnnnnn**, che ha archiviato il ponderoso (oltre 600 pagine) fascicolo relativo alle innumerevoli denunce **penali**, proposte -senza esito- anche dagli stessi ricorrenti (Fungi, dal 1989 consecutivamente): *"vi è la riprova di una gestione caotica e censurabile (da parte del Comune di Roma, n.d.scr.), in quanto colposa e negligente, secondo quanto rilevato dal Pubblico Ministero, che, per chi sia portatore di danni, potrà dar luogo a tutela nella sede propria di un'azione civile."* Eventi più recenti e, necessariamente, riservati, suggeriscono di considerare come del tutto possibile che più d'uno degli alti dirigenti dei Dipartimenti interessati abbiano ricevuto gli avvisi di garanzia, stante l'incontrovertibile evidenza del reiterarsi del mancato rispetto di norme vigenti, anche in data successiva alla citata archiviazione.

Ancora, sia consentito citare -al riguardo- le parole del **Giudice Lorenzo Npppppppp**, nella sentenza del **24/11/06** (n.18811/06 ex R.G. 36140): *"I fatti come sopra descritti palesano in maniera evidente la violazione (quantomeno) colposa da parte degli organi comunali delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione. Gli stessi, infatti, a fronte dei reiterati esposti suffragati dai rilievi fonometrici effettuati a cure e spese delle stesse parti denuncianti e contenenti doglianze confermate quasi per intero dagli organi accertatori dello stesso Ente territoriale, avevano proceduto a rilasciare puntualmente in favore del gestore della discoteca e piano bar le autorizzazioni annuali, accontentandosi, peraltro, di valutazioni d'impatto acustico ambientale che si erano in precedenza a per ciascun anno rivelate assolutamente inadeguate."*

Il secondo caso citato è **assolutamente analogo** a quello oggetto della CTU: denunce (amministrative e penali) più che documentate -per tutti gli anni '90- ciononostante seguite dalla concessione di aree e, talvolta, di Nulla Osta (o, peggio, la "concessione" ad operare persino senza disporne...), soprattutto **nessun provvedimento inibitorio**, come invece previsto sia dal T.U.L.P.S. (agli Artt. n. 9 e 10), che dall'Art.9 della Legge 447/95, questo **fino ad oggi, 2007**.

Infine: l'errore nel rilievo del livello di Rumore Residuo nell'abitazione Fungi

Il C.T.U. Ing. Nnnnnnn non appare si sia reso conto del fatto che anche i livelli che egli ascrive a "Rumore Residuo", cioè **55,9 e 54,8 dB"A" Leq.** (nell'abitazione Fungi), sono ampiamente **superiori a qualsiasi Limite Assoluto** in area abitabile, in periodo notturno, specie se si tiene conto del fatto che i valori riportati sono stati rilevati all'interno, e non all'esterno, come appunto prescritto dalle norme vigenti, ove sarebbero necessariamente superiori di almeno 6 deciBel, cioè di almeno quattro volte in più.

Il C.T.U. Ing. Nnnnnnn **doveva peraltro accorgersi che questi valori d'immissione non rappresentano affatto il vero livello di Rumore Residuo nell'abitazione Fungi**, che è circa **10 volte inferiore**, come proprio **lo stesso Ing. Nnnnnnn aveva rilevato in occasione della precedente CTU** nella notte tra il 6 ed il 7 febbraio 2003. Dunque non di Rumore Residuo si tratta, ma d'immissioni musicali diverse dal "concerto" (musica da discoteca ?), protratte sino all'alba ed a livelli tutt'altro che trascurabili, cioè **10 volte superiori al lecito**.

La svista è tanto più grave se si rammenta che (l'unico) quesito posto al C.T.U. Nnnnnnn era proprio quello di accertare "*che le conclusioni assunte dal C.T.U. (lui stesso) nel procedimento cautelare, recepite nell'ordinanza in data 17/18 marzo 2003, siano o meno compatibili con le attuali condizioni dei luoghi e con l'attuale destinazione degli immobili di parte convenuta*". Dunque il confronto con i dati precedentemente rilevati era praticamente implicito nel quesito stesso.




Fig.1

Il grafico di **Fig.1** mostra la sequenza di campionamenti di Rumore Residuo rilevata da chi scrive nell'abitazione Fungi, con il fonometro affiancato a quello del C.T.U. Ing. Nnnnnnn, di cui quindi duplica perfettamente le risultanze. A tarda notte, negli stessi orari in cui la nuova C.T.U. accerta livelli d'immissione superiori a 50-55 dB"A" Leq., è ben evidente che **il vero livello di Rumore Residuo oscilla intorno ai 45 dB"A" Leq.**, come conferma l'analisi statistica di questi stessi dati, di cui il C.T.U. Ing. Nnnnnnn disponeva da tempo.

In fede

Roma 14 marzo 2007

Fabrizio Calabrese
Tecnico competente n.591 (Lazio)